Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 58**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 8 marzo 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 **nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in **Roma**, Via **XX** Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in **Milano**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in **Napoli**, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX, n. 2025.
Riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1031;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti i Regi decreti 15 dicembre 1938-XVII, n. 1943; 22 aprile 1940-XVIII, n. 453, e 16 maggio 1940-XVIII, n. 536, con cui furono rispettivamente approvate le convenzioni 29 ottobre 1938-XVII, e 28 dicembre 1939-XVIII per il disimpegno, a titolo di esperimento per un biennio dal 1° gennaio 1939 e dal 1° gennaio 1940, del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, nelle Tre Venezie e nel Lazio, da parte dell'Istituto San Paolo di Torino, dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie e del Banco di Santo Spirito;
Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con tutta regolarità ed esattezza;

Considerata la opportunità e la convenienza di provvedere, anche a titolo di esperimento per un biennio, dal 1° gennaio 1941-XIX, al riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria al fine di alleviare i compiti degli Uffici del Registro perchè anch'essi possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le Finanze, con il Rappresentante del Monte dei Paschi di Siena, con la quale è affidato, al detto Istituto per il biennio 1941-1942, il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria finora disimpegnato a cura dei locali Magazzini del Bollo e degli Uffici del Registro e Bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 9. — MANCINI

Convenzione per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Tra il Ministero delle finanze, rappresentato dall'Eccellenza il Ministro per le finanze Conte Paolo Thaon di Revel ed il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo Direttore Generale (Provveditore) Grand'Uff. Piero Valiani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze consente al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di diritto pubblico, di effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Provincie seguenti: Firenze, Apuania, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle Finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 2.

Il Monte dei Paschi di Siena assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene responsabile.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga d'istituire, a proprie spese, in Siena un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di cento milioni, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

La detta scorta potrà essere variata con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione al movimento dei valori bollati.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori di cui sopra al n. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 14.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del predetto art. 4, di un ammontare di valori bollati in ragione dei nove decimi della dotazione di cui sopra all'art. 3, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta la rimanente dotazione di un decimo dei valori bollati ricevuti a norma del precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie di valori stessi che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga ad effettuare, almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito Generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la R. Tesoreria di Siena o di Roma. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro l'ultimo giorno ed entro il giorno 16 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, anche per la provincia di Apuania, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale Compartimentale della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3 come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati dal Deposito Generale dei valori bollati in Roma o dalla Cartiera di Fabriano al detto Magazzino Compartimentale ad ogni ordinazione del Monte dei Paschi di Siena, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese di gestione del Magazzino Compartimentale dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, comprese quelle per la custodia e conservazione della scorta stessa, sono a carico del Monte dei Paschi di Siena. Sono del pari a carico del Monte dei Paschi di Siena le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino centrale compartimentale.

Art. 9.

Il Monte dei Paschi di Siena, si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A*, alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A*, alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle Finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione dell'Intendente di finanza competente.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati, prelevati annualmente dal Monte dei Paschi contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete al Monte dei Paschi stesso la seguente provvigione:

del 0,30 per cento fino ad un importo di L. 100 milioni;

del 0,20 per cento sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 175 milioni;

del 0,10 per cento sull importo eccedente i 175 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi di Siena e alle sue dipendenze, corrispondenti, o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente articolo e l'aggio che il Monte dei Paschi deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati nella misura determinata dall'art. 8 dell'allegato *C*, dal R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Monte dei Paschi, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle Finanze può consentire che l'Istituto trattenga all'atto dei versamenti da effettuare a norma dell'art. 7, una somma da determinarsi dallo stesso Ministero, salvo conguaglio annuale in base alle liquidazioni mensili di cui al comma precedente.

Art. 12.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che son attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e Bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino Compartimentale, sia presso gli Organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli Organi periferici di distribuzione, dei funzionari con mansioni ispettive dell'Amministrazione delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente Legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

Il Monte dei Paschi di Siena, a garentire l'esatto adempimento degli obblighi che assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare, entro il mese di febbraio 1941-XIX, un deposito cauzionale di 2 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e l'Istituto.

Art. 14.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, ed ha durata fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine si intende rinnovata per un biennio.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del Registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente la distribuzione di tutti i valori bollati di cui sono forniti, contemporaneamente alla distribuzione effettuata dal Monte dei Paschi di Siena per mezzo dei suoi organi.

Art. 15.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 9 nonchè le convenzioni inerenti al servizio di distribuzione e vendita di valori bollati che, a sua volta il Monte dei Paschi di Siena stipulerà eventualmente con altri Istituti suoi partecipanti, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 20 novembre 1940-XIX

Il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi
PIERO VALIANI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Elenco delle piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alle distribuzioni di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

N. d'ord.	PIAZZA	PROVINCIA	INDIRIZZO
1	Apuania Carrara	Apuania	Via Costanzo Ciano, 1-B
2	Apuania Massa	»	Piazza Umberto I, 6
3	Aulla	»	Banca Toscana
4	Fivizzano	»	Banca Toscana
5	Pontremoli	»	Piazza Vittorio Emanuele II, 1-2-A
6	Fosdinovo	»	Banca Toscana
7	Villafranca Lunigiana	»	Banca Toscana
8	Filattiera	»	Piazza Castello, 11
9	Bagnone	»	Banca Toscana
10	Marina di Carrara	»	Banca Toscana
11	Arezzo	Arezzo	Corso Vittorio Emanuele, 223
12	Cortona	»	Via Nazionale, 42
13	Montevarchi	»	Via Roma, 54
14	Poppi	»	Banca Toscana
15	Sansepolcro	»	Via XX Settembre, 81
16	Castiglion Fiorentino	»	Via Vittorio Emanuele, 44
17	Foiano della Chiana	»	Via Vittorio Emanuele, 483
18	S. Giovanni Valdarno	»	Corso Vittorio Emanuele, 151
19	Monte S. Savino	»	Corso S. Gallo, 99
20	Terranuova Bracciolini	»	Via Roma, 115
21	Soci	»	Piazza Garibaldi, 35
22	Pratovecchio	»	Banca Toscana
23	Bunine	»	Via Roma, 29
24	Pieve S. Stefano	»	Piazza Umberto I, 2
25	Firenze	Firenze	Via dei Pecori, 8
26	Firenze, Ag. S. Ambrogio	»	Piazza S. Ambrogio
27	Firenze, Ag. Rifredi	»	Via G. B. Morgagni
28	Borgo S. Lorenzo	»	Piazza Garibaldi, 9
29	Castelfiorentino	»	Piazza Cavour, 8
30	Empoli	»	Via del Giglio, 12
31	Pontassieve	»	Via G. Montanelli, 35
32	Prato	»	Piazza del Comune, 6
33	Certaldo	»	Via XX Settembre, 2
34	Figline Valdarno	»	Piazza B. Bianchi, 1
35	S. Casciano V. di Pesa	»	Via Machiavelli, 19
36	Sesto Fiorentino	»	Via Corsi Salviati, 4
37	Signa	»	Via Roma, 34
38	Fucecchio	»	Corso Vittorio Emanuele, 27
39	Greve in Chianti	»	Piazzetta S. Croce, 3
40	Montespertoli	»	Piazza Machiavelli
41	Reggello	»	Via dei Sette Ponti
42	Dicomano	»	Piazza Buonamici, 17
43	Barberino di Mugelio	»	Banca Toscana
44	Vernie	»	Via Provinciale, 105
45	Carmignano	Firenze	Banca Toscana
46	Campi Bisenzio	»	Banca Toscana
47	Impruneta	»	Banca Toscana
48	Grosseto	Grosseto	Piazzetta Monte Paschi, 4
49	Casteldelpiano	»	Piazza Garibaldi, 5
50	Massa Marittima	»	Corso Vittorio Emanuele, 35
51	Orbetello	»	Corso Principe Amedeo, 71-73
52	Pitigliano	»	Via Roma, 4
53	Follonica	»	Via Roma, 73-75
54	Roccastrada	»	Via Roma, 30
55	Montieri	»	Via Roma, 21
56	Manciano	»	Via Trieste, 2
57	Castiglion della Pescaia	»	Via Vittorio Emanuele, 67
58	Porto S. Stefano	»	Via XX Settembre, 100
59	Gavorrano	»	Via Vittorio Emanuele II, 2
60	S. Fiora	»	Piazza Garibaldi, 17
61	Paganico	»	Via della Porta, 3
62	Scansano	»	Banca Toscana
63	Roccalbegna	»	Piazza 4 Novembre, 5
64	Monterotondo Marittimo	»	Corso Vittorio Emanuele III, 63
65	Livorno	Livorno	Via Cairoli
66	Livorno, Ag. S. Marco Torretta	»	Via M. Mastacchi, 1
67	Cecina	»	Corso Vittorio Emanuele, 46
68	Piombino	»	Corso Italia, 11
69	Portoferraio	»	Via Guerrazzi, 2
70	Collesalvetti	»	Via Umberto I, 13
71	Castagneto Carducci	»	Via Vittorio Emanuele, 4
72	Rosignano Marittimo	»	Piazza L. Tacchi, 21
73	Rio Marina (Elba)	»	Piazza Vittorio Emanuele, 3
74	Marciana (Elba)	»	Via S. Croce, 2
75	S. Vincenzo	»	Corso Vittorio Emanuele II, 29
76	Venturina	»	Via XXVIII Ottobre, 14-C
77	Lucca	Lucca	Piazza Bernardini, 2
78	Lucca, Ag. Borgo Giannotti	»	Piazza della Croce, 25
79	Castelnuovo Garfagnana	»	Piazza Umberto I, 1
80	Borgo a Mozzano	»	Banca Toscana
81	Pietrasanta	»	Via Vittorio Emanuele II, 4
82	Viareggio	»	Via Garibaldi, 14-B
83	Capannori	»	Banca Toscana
84	Camaiore	»	Corso Vittorio Emanuele, 115
85	Forte dei Marmi	»	Via G. Carducci, 1
86	Querceta	»	Via Aurelia, 10
87	Seravezza	»	Piazza Umberto I, 8-9
88	Altopascio	»	Via Umberto I, 1
89	Barga	»	Via di Borgo, 4
90	Fornoli (Bagni di Lucca)	»	Piazza Ricasoli, 3
91	Gallicano Garfagnana	»	Banca Toscana
92	Massarosa	»	Via Roma, 10-A
93	Perugia	Perugia	Via Baglioni, 6

N. d'ord.	PIAZZA	PROVINCIA	INDIRIZZO
94	S. Maria degli Angeli (Assisi)	Perugia	Via Assisi, 9
95	Castiglion del Lago	»	Via Vittorio Emanuele, 44
96	Città di Castello	»	Corso Cavour, 4
97	Città della Pieve	»	Piazza del Plebiscito, 1
98	Foligno	»	Via Garibaldi, 4
99	Gualdo Tadino	»	Cassa di Risparmio di Perugia
100	Gubbio	»	Via Reposati, 8
101	Norcia	»	Cassa di Risparmio di Spoleto
102	Spoleto	»	Corso Vittorio Emanuele, 4
103	Todi	»	Via Cavour, 55
104	Magione	»	Via XX Settembre, 7
105	Umbertide	»	Piazza Mazzini
106	Marsciano	»	Via XX Settembre, 1
107	Bastia Umbra	»	Viale IV Novembre, 2
108	Passignano sul Trasimeno	»	Via Piave, 8
109	Panicale	»	Piazza Umberto I, 8-*B*
110	Pisa	Pisa	Lungarno Regio, 2
111	Lari	»	Banca Toscana
112	Pontedera	»	Piazza S. Martino, 2
113	S. Miniato	»	Piazzetta del Fondo, 7
114	Volterra	»	Piazza della Dogana, 2
115	S. Giuliano Terme	»	Via XX Settembre, 32
116	Navacchio	»	Via Tosco Romagnola, 5
117	Calci	»	Via Garibaldi, 450
118	Cascina	»	Via Vittorio Emanuele, 71
119	S. Croce sull'Arno	»	Banca Toscana
120	Pomarance	»	Piazza S. Anna, 2
121	Pèccioli	»	Banca Toscana
122	Bagni di Casciana	»	Piazza Garibaldi, 2-*A*
123	S. Romano	»	Via Nazionale, 33
124	Pistoia	Pistoia	Piazza del Duomo, 3
125	Pescia	»	Piazza Vittorio Emanuele, 17
126	S. Marcello Pistoiese	»	Banca Toscana
127	Montecatini Terme	»	Viale Verdi, 8
128	Cutigliano	»	Piazza Umberto I, 125
129	Lamporecchio	»	Piazza Berni, 13 *A-B*
130	Monsummano	»	Banca Toscana
131	Pracchia	»	Piazza Vinea, 3
132	Borgo a Buggiano	»	Via Vittorio Emanuele, 35
133	Casalguidi	»	Banca Toscana
134	Agliana	»	Banca Toscana
135	Chiesina Uzzanese	»	Via Garibaldi, 2
136	Siena	Siena	Piazza Salimbeni
137	Montepulciano	»	Via Roma, 6
138	Poggibonsi	»	Via Vittorio Emanuele, 18
139	Radicondoli	»	Via Roma, 8
140	Sarteano	»	Piazza Vittorio Emanuele, 1
141	Montalcino	»	Corso Vittorio Emanuele, 47
142	Sinalunga	»	Piazza Garibaldi, 6
143	Castelnuovo Berardenga	Siena	Via Garibaldi, 4
144	Colle Val d'Elsa	»	Piazza Arnolfo di Cambio, 2
145	Chiusi	»	Piazza XX Settembre, 5
146	S. Gimignano	»	Piazza della Cisterna, 8
147	Buonconvento	»	Via Soccini, 35-*C*
148	Asciano	»	Corso Vittorio Emanuele III
149	Monticiano	»	Piazza Cavour, 7
150	S. Quirico d'Orcia	»	Via Roma, 65
151	Abbadia S. Salvatore	»	Viale Roma, 10
152	Torrita	»	Via Adua 2-*A*
153	Chianciano	»	Via Dante, 10
154	Rapolano	»	Piazza dei Monaci, 4
155	Murlo	»	Banca Toscana
156	Terni	Terni	Piazza Vittorio Emanuele, 10
157	Amelia	»	Via Vittorio Emanuele III, 82
158	Narni	»	Banco di S. Spirito
159	Orvieto	»	Via Garibaldi, 18
160	Acquasparta	»	Piazza Federigo Cesi, 1
161	Ficulle	»	Piazza Vittorio Emanuele, 22

Siena, 20 novembre 1940-XIX

Il Direttore generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi
PIETRO VALIANI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX, n. 2026.
Riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1031;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti i Regi decreti 15 dicembre 1938-XVII, n. 1943; 22 aprile 1940-XVIII, n. 453, e 16 maggio 1940-XVIII, n. 536, con cui furono rispettivamente approvate le convenzioni 29 ottobre 1938-XVII e 28 dicembre 1939-XVIII per il disimpegno, a titolo di esperimento per un biennio dal 1° gennaio 1939 e dal 1° gennaio 1940, del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, nelle Tre Venezie e nel Lazio da parte dello Istituto San Paolo di Torino, dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie e del Banco di Santo Spirito;
Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con tutta regolarità ed esattezza;
Considerata l'opportunità e la convenienza di provvedere, anche a titolo di esperimento per un biennio, dal 1° gennaio 1941-XIX al riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia al fine di alleviare i compiti degli Uffici del Registro perchè anch'essi possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze, con il Rappresentante della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e della Banca Popolare di Milano — Società Cooperativa Anonima — con la quale è affidato ai detti Istituti per il biennio 1941-1942 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia, finora disimpegnato a cura dei locali Magazzini del Bollo e degli Uffici del Registro e del Bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 8. — MANCINI

Convenzione per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero per le finanze, rappresentato dall'Eccellenza il Ministro per le finanze conte Paolo Thaon di Revel, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde rappresentata dal suo presidente marchese Giuseppe De Capitani d'Arzago, e la Banca Popolare di Milano, Società cooperativa anonima, rappresentata dal suo presidente, Borgomaneri cav. di gr. cr. Giuseppe, si stabilisce quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze consente alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e alla Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa Anonima, di effettuare in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Provincie seguenti: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.
E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 2.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano, Società cooperativa anonima, assumono il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.
Ai fini della gestione del servizio i detti Istituti si obbligano a costituire un apposito comitato composto di tre membri e cioè:
dall'Eccellenza De Capitani D'Arzago Giuseppe, dal Comm. Avv. Giovanni Bassi, direttore della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e dal Consigliere Nazionale Dott. Arnaldo Dini, direttore generale della Banca Popolare di Milano, proponendo alla Direzione del servizio due funzionari designati uno da ciascuno dei due Istituti.
Il detto Comitato funziona sotto la responsabilità solidale dei due Istituti contraenti.

Art. 3.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca suddetta si obbligano d'istituire, a proprie spese, in Milano, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.
Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di 240 milioni, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.
La detta scorta potrà essere variata con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione al movimento dei valori bollati.

Art. 4.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano - Società cooperativa anonima, assumono in deposito la dotazione di valori di cui sopra al n. 3 e se ne rendono solidalmente responsabili obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 14.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze autorizza la Cassa di Risparmio e la Banca a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del predetto art. 4 di un ammontare di valori bollati in ragione di 7/8 della dotazione di cui sopra all'art. 3, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta la rimanente dotazione di un ottavo dei valori bollati ricevuti a norma del precedente articolo 3 giusta i vari tagli e specie dei valori stessi che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare, almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento di valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito Generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la R. Tesoreria di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di Risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro l'ultimo giorno ed entro il giorno 16 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino Centrale Compartimentale della dotazione dei valori di cui sopra all'art. 3, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dalla Cartiera di Fabriano al detto Magazzino compartimentale ad ogni ordinazione della Cassa di Risparmio e della Banca sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese di gestione del Magazzino compartimentale dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3 comprese quelle per la custodia e conservazione della scorta stessa sono a carico della Cassa di Risparmio e della Banca Popolare.

Sono del pari a carico della Cassa di Risparmio e della Banca le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino centrale compartimentale.

Art. 9.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè d'Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione la Cassa di risparmio e la Banca devono comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione dell'Intendente di finanza competente.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati, prelevati, annualmente, dalla Cassa di risparmio e dalla Banca contro pagamento al Deposito generale dei Valori bollati compete alla Cassa di risparmio ed alla Banca stessa la seguente provvigione:

del 0,30 per cento fino ad un importo di L. 100 milioni;

del 0,15 per cento sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 200 milioni;

del 0,10 per cento sull'importo eccedente i 200 milioni e non i 350 milioni;

del 0,05 per cento sull'importo eccedente i 350 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta alla Cassa di risparmio ed alla Banca ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze, per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente articolo e l'aggio che la Cassa di risparmio e la Banca devono consentire a loro volta per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati nella misura determinata dall'art. 8 dell'alleg. *C* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria, la Cassa di ri-

sparmio e la suddetta Banca, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali la Cassa di risparmio e la Banca dichiarano fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze può consentire che gli Istituti trattengano, all'atto dei versamenti da effettuare a norma dell'art. 7, una somma da determinarsi dallo stesso Ministero, salvo conguaglio annuale in base alle liquidazioni mensili di cui al comma precedente.

Art. 12.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale, sia presso gli Organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli Organi periferici di distribuzione, dei funzionari con mansioni ispettive dell'Amministrazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano — Società Cooperativa Anonima — a garentire l'esatto adempimento degli obblighi che esse si assumono con la presente convenzione si obbligano di effettuare, entro il mese di marzo 1941-XIX, un deposito cauzionale di 10 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e gli Istituti.

Art. 14.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, ed ha durata fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine si intende rinnovata per un biennio.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati di cui sono forniti, contemporaneamente alla distribuzione effettuata dalla Cassa di risparmio e dalla Banca per mezzo dei suoi Organi.

Art. 15.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, come pure l'elenco indicato nel precedente art. 9, nonchè le convenzioni inerenti al servizio di distribuzione e vendita di valori bollati, che, a loro volta, la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano stipuleranno eventualmente con altri Istituti loro partecipanti, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 7 novembre 1940-XIX

p. *Il Presidente*
della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde
MARIO CUNIETTI

Il Presidente
della Banca popolare di Milano
GIUSEPPE BORGOMANERO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco delle piazze sulle quali la Cassa di risparmio delle provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Num. d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
1	Almenno S. Salvatore	Bergamo	Cassa Risparmio	Piazza S. Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	»	»	Piazza Vittorio Emanuele II, 8
3	Bergamo	»	»	Via Martiri Fascisti, 2-4
4	Caprino Bergamasco	»	»	Piazza Garibaldi, 5
5	Caravaggio	»	»	Via Prata, 1
6	Clusone	»	»	Via Ospedale, 2
7	Gandino	»	»	Via A. Locatelli
8	Gazzanica	»		
9	Lovere	»	»	Piazza Umberto I, 2
10	Martinengo	»	»	Via Allegreni, 3
11	Ponte S. Pietro	»	»	Via G. Garibaldi, 14
12	Romano Lombardia	»	»	Via Tito Speri, 12
13	S. Giovanni Bianco	»	»	Piazza Zignoni, 122
14	S. Martino de' Calvi	»	»	Via Umberto I, 13
15	Sarnico	»	»	Piazza XX Settembre, 1
16	Trescore Balneario	»	»	Viale Vittorio Emanuele, 12
17	Treviglio	»	»	Piazza Garibaldi, 2
18	Verdello	»	»	Via Brolis Giavazzi, 8
19	Zogno	»	»	Piazza XXVIII Ottobre, 3
20	Breno	Brescia	Banca S. Paolo	
21	Brescia	»	Cassa Risparmio	Corso Cavour, 4
22	Chiari	»	»	Via Vittorio Emanuele, 16
23	Darfo	»	»	Viale della Stazione, 1
24	Desenzano del Garda	»	»	Via Porto Vecchio, 567
25	Edolo	»	»	
26	Gardone Val Trentino	»	Cassa Risparmio	Piazza Garibaldi, 5
27	Iseo	»	»	Via Duomo, 1
28	Leno	»	»	
29	Lonato	»	»	Via Garibaldi, 31
30	Montichiari	»	»	Via Umberto I, 26
31	Orzinuovi	»	»	Piazza Garibaldi, 16
32	Palazzolo sull'Oglio	»	»	Piazza Zamara, 8
33	Pisogne	»	»	Via del Porto, 2 B
34	Rovato	»	»	Piazza Cavour, 22
35	Salò	»	»	Piazza Vittorio Emanuele, 77
36	Verolanuova	»	»	Via Garibaldi, 10
37	Vestone	»	Banca S. Paolo	
38	Vobarno	»	Cassa Risparmio	Via De Zoboli, 23
39	Appiano Gentile	Como	Cassa Risparmio	Piazza Vittorio Emanuele, 1
40	Asso	»	»	Via E. Romagnoli, 4
41	Bellano	»	»	Via A. Manzoni, 2
42	Brivio	»	»	Via Vittorio Emanuele, 165
43	Cantù	»	»	Via dei Pizzi, 4
44	Castiglione Intelvi	»	»	Via alla Chiesa, 32
45	Cermenate	»	»	Piazza XX Settembre, 1
46	Cernobbio	»	»	Via A. Volta, 5
47	Como	»	»	Via 5 Giornate, 13
48	Domaso	»	»	Via Regina, 15
49	Erba Incino	»	»	Via L. Majnoni, 10
50	Lecco	»	»	Via C. Cattaneo, 2
51	Mandello Lario	»	»	Via Principe Umberto, 12
52	Mariano Comense	»	»	Piazza Roma, 27
53	Menaggio	»	»	Via IV Novembre, 4
54	Merate	»	»	Via Vittorio Emanuele II, 1

Num. d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
55	Missaglia Brianza	Como	Cassa Risparmio	Via G. Garibaldi, 20
56	Oggiono	»	»	Via Vittorio Emanuele, 12
57	Olgiate Comasco	»	»	Via Roma, 11
58	Olginate	»	»	Via Vittorio Emanuele, 33
59	Porlezza	»	»	Via Umberto I, 39-A
60	Casalmaggiore	Cremona	Cassa Risparmio	Piazza Garibaldi, 13
61	Castelleone	»	»	Via Roma, 4
62	Crema	»	»	Via C. Battisti, 3
63	Cremona	»	»	Corso Umberto I, 5
64	Isola Dovarese	»	»	Via Picenardi, 3
65	Ostiano	»	»	Via Garibaldi, 48
66	Pizzighettone	»	»	
67	Robecco d'Oglio	»	»	Via Vittorio Emanuele II, 6
68	Soncino	»	»	Via Garibaldi, 13
69	Soresina	»	»	Via Uffici, 2
70	Asola	Mantova	Cassa Risparmio	Via Garibaldi, 1-E
71	Bozzolo	»	»	Piazza Vittorio Emanuele, 7
72	Castiglione Stiviere	»	»	Via Pretorio, 17
73	Mantova	»	»	Via F. Crispi, 5
74	Pegognaga	»	»	Piazza Vittorio Veneto, 2
75	Sermide	»	»	Via Umberto I, 3
76	Revere	»		
77	Suzzara	»		
78	Viadana	»		Piazza Vittorio Emanuele, 2
79	Abbiategrasso	Milano	Cassa Risparmio	Piazza 5 Giornate, 3
80	Arluno	»	»	Viale Roma, 1
81	Besana Brianza	»	»	Piazza Curato Cuzzi, 3
82	Binasco	»	»	Via Vittorio Emanuele, 12
83	Bollate	»	»	Via Umberto I, 2
84	Carate Brianza	»	»	Via Marcora, 1
85	Casalpusterlengo	»	»	Via Roma, 16
86	Cassano d'Adda	»	»	Via G. Verdi 7-B
87	Castano Primo	»	»	Via S. Antonio, 2
88	Cernusco sul Naviglio	»	»	Via Cavour, 5
89	Cinisello Balsamo	»	Banca Pop. Mil.	Via Milano, 11
90	Codogno	»	Cassa Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 25 e 27
91	Corsico	»	»	Via Cavour, 4
92	Cuggiono	»	»	Piazza XXVIII Ottobre, 3
93	Desio	»	»	Piazza Vittorio Emanuele II, 2
94	Gorgonzola	»	»	Via C. Battisti, 1
95	Legnano	»	»	Piazza IV Novembre, 5
96	Lissone	»	»	Via Assunta, 5
97	Lodi	»	»	Via Garibaldi, 32
98	Macherio	»	Banca Pop. Mil.	Via Milano
99	Magenta	»	Cassa Risparmio	Via Roma, 11
100	Magenta	»	Banca Pop. Mil.	Piazza Umberto I
101	Magnago	»	»	
102	Meda	»	»	Via Vittorio Emanuele
103	Melegnano	»	Cassa Risparmio	Piazza Littorio, 1
104	Melzo	»	»	Via Umberto I, 14
105	Milano	»	Cas. Risp. Ag. Cen.	Via Romagnosi, 5
106	Milano	»	Cassa Risp. - Succ.	Via Statuto, 25
107	Milano	»	»	Viale S. Michele del Carso, 4
108	Milano	»	»	Corso Roma, 80
109	Milano	»	»	Corso XXII Marzo, 29
110	Milano	»	»	Piazzale Medaglie d'Oro, 8

Num. d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
111	Milano	Milano	Cassa Risp. - Succ.	Piazza Cincinnato (Via Settembrini, 1)
112	Milano	»	» »	Via C. Battisti, 11
113	Milano	»	» »	Via Urbano III, 3
114	Milano	»	» »	Piazza Duomo, 20
115	Milano	»	» »	Viale Monza (angolo Via Bolzano, 1)
116	Milano	»	B.ca Pop. Mil.-Sede	Piazza Crispi, 4
117	Milano	»	-Agenzia	Via C. Farini, 1
118	Milano	»	» »	Piazzale Cadorna, 18
119	Milano	»	» »	Corso B. Aires, 50
120	Milano	»	» »	Corso Plebisciti, 19
121	Milano	»	» »	Viale Abruzzi, 94
122	Milano	»	» »	Via Principe Umberto, 17
123	Milano	»	» »	Via Padova, 257
124	Milano	»	» »	Corso Garibaldi, 71
125	Milano	»	» »	Corso Sempione, 61
126	Milano	»	» »	Via Meravigli, 16
127	Monza	»	Cassa Risparmio	Via Aliprandi, 13
128	Monza	»	B.ca Pop. Milano	Via Zucchi, 36
129	Novate Milanese	»	»	Via Vittorio Emanuele, 26
130	Paderno Dugnano	»	Cassa Risparmio	Via Regina Margherita, 3
131	Parabiago	»	»	Via S. Maria, 7
132	Rho	»	»	Viale Umberto I, 1
133	Rho	»	B.ca Pop. Milanese	Via Vittorio Emanuele, 8
134	S. Angelo Lodigiano	»	Cassa Risparmio	Piazza IV Novembre
135	S. Vittore Olona	»	B.ca di Legnano	
136	Seregno	Milano	Cassa Risparmio	Piazza Concordia, 6
137	Seregno	»	Banca Pop. Mil.	Piazza Vittorio Veneto, 3
138	Sesto S. Giovanni	»	Cassa Risparmio	Viale Umberto, 1
139	Seveso	»	»	Corso Umberto I, 11
140	Vaprio d'Adda	»	»	Via Umberto I, 6
141	Vimercate	»	»	Via G. De Castiglia, 10
142	Belgioioso	Pavia	Cassa Risparmio	Largo di P.zza Vittorio Emanuele, 2-A
143	Broni	»	»	Via Emilia, 121
144	Casorate Primo	»	»	Via Roma, 11
145	Casteggio	»	»	Viale G. M. Giulietti, 8
146	Chignolo Po	»	»	Via Garibaldi, 137
147	Corteolona	»		
148	Dorno	»	»	Piazza G. Bonacossa, 7
149	Garlasco	»	»	Via Roma, 29
150	Godiasco	»	»	Via Principe di Piemonte, 8
151	Mede Lomellina	»	»	Via Dante, 8
152	Montu Beccaria	»	»	Via Roma, 15
153	Mortara	»	»	Piazza Silvabella, 8
154	Pavia	»	»	Via Varese, 5
155	Robbio Lomellina	»	»	Via XX Settembre, 1
156	Rovescala	»	»	Via Roma, 39
157	Sannazzaro de' Burgondi	»	»	Via A. Saffi, 19
158	S. Maria della Versa	»	»	Piazza Vittorio Emanuele, 1
159	Stradella	»	»	Via Palestro, 4
160	Varzi	»	»	Via P. Mazza, 6
161	Vigevano	»	»	
162	Voghera	»	»	Via G. Plana, 16
163	Bormio	Sondrio	Cassa Risparmio	Via della Vittoria, 1
164	Chiavenna	»	»	Via Roma, 19
165	Morbegno	»	»	Via Garibaldi, 26
166	Sondrio	»	»	Via Piazzi, 4
167	Tirano	»	»	Piazza Marinoni, 2

Num. d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
168	Angera	Varese	Cassa Risparmio	Piazza Vittorio Emanuele II, 9
169	Arcisate	»	»	Viale Roma, 1
170	Busto Arsizio	»	»	Via G. B. Bossi, 5
171	Busto Arsizio	»	Banca Pop. Milano	Piazza Garibaldi, 5
172	Cassano Magnago	»	» »	Via Umberto I
173	Castellanza	»	Banca di Legnano	
174	Cavaria Oggiona	»	Banca Pop. Milano	
175	Fagnano Olona	»	Cassa Risparmio	Piazza XX Settembre, 2
176	Gallarate	»	»	Via Damiano Chiesa, 1
177	Gallarate	»	Banca Pop. Milano	Via G. Verdi, 8
178	Gavirate	»	Cassa Risparmio	Via F. Cavallotti, 6
179	Laveno Mombello	»	»	Via Labiena, 30
180	Luino	»	»	Via Vittorio Veneto, 2
181	Malnate	»	»	Via del Littorio, 10
182	Saronno	»	»	Via Vittorio Veneto, 1
183	Saronno	»	Banca Pop. Milano	Piazza Umberto I
184	Sesto Calende	»	Cassa Risparmio	Via XX Settembre
185	Somma Lombardo	»	»	Via Vittorio Emanuele, 25
186	Tradate	»	»	Via De Simoni, 3
187	Varese	»	»	Piazza S. Vittore, 5

Roma, addì 7 novembre 1940-XIX

p. Il Presidente
della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde
MARIO CUNIETTI

Il Presidente
della Banca popolare di Milano
GIUSEPPE BORGOMANERO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 90.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni, nell'esercizio finanziario 1940-41, per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire sei miliardi, in aggiunta alle somme di cui alla legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1175.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione della suddetta somma di lire sei miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 91.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Filippo Neri, in Lacedonia (Avellino).

N. 91. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Filippo Neri, in Lacedonia (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 92.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 92. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 93.

Istituzione di un Consolato in Budapest e di un Vice consolato in Timisoara, in Bucarest.

N. 93. R. decreto 27 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Nostro Consolato in Budapest, ed è fissato per il titolare l'assegno base annuo lordo di L. 60.000, aumentato del 30 % e del 50 %, diminuito del 5 %; viene soppresso l'assegno stabilito per il vice console in Cluj e viene istituito un Nostro Vice consolato in Timisoara alle dipendenze del Nostro Consolato in Bucarest e viene fissato per il titolare l'assegno base annuo lordo di L. 44.000, aumentato del 40 %, diminuito del 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 94.

Elevazione temporanea a Consolato di prima categoria del Consolato di seconda categoria in Bitolj.

N. 94. R. decreto 27 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri il Nostro Consolato di seconda categoria in Bitolj è temporaneamente elevato a Consolato di prima categoria, in relazione alle peculiari esigenze del servizio e fino al 31 dicembre 1941-XX, ed è fissato per il titolare l'assegno annuo lordo di L. 60.000, aumentato del 15 % e del 65 %, diminuito del 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 dicembre 1940-XIX.

Equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, che dà facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare durante la guerra i personali civili e salariati delle rispettive Amministrazioni, nonchè quelli in servizio presso le Amministrazioni medesime;

Decreta:

In applicazione delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, la equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione dell'aeronautica o in servizio presso l'Amministrazione medesima è stabilita come appresso:

Gruppi e categorie di personale civile e salariato	Grado gerarchico e qualifiche civili	Grado militare di equiparazione
Personale di ruolo:		
Gruppo *A* e *B*	Grado IV	Generale di divisione
	» V	Generale di brigata
	» VI	Colonnello
	» VII	Ten. Colonnello
	» VIII	Maggiore
	» IX	Capitano
	» X	Tenente
	» XI (e personale in prova dei gruppi *A* e *B*)	Sottotenente
	Direttori di aeroporto civile:	
	1ª Classe	Maggiore
	2ª »	Capitano
	3ª »	Tenente
Gruppo *C*	Grado IX	Capitano
	» X	Tenente
	» XI	Sottotenente
	» XII	Maresciallo di 1ª cl.
	» XIII (e personale in prova di gruppo *C*.	Maresciallo di 2ª cl.
Personale subalterno	Commesso capo	Maresciallo di 3ª cl.
	Primo commesso e capo agente tecnico	Sergente maggiore
	Usciere capo e commesso	Sergente
	Usciere o agente tecnico	1° Aviere
	Inserviente	Aviere scelto
	Inserviente in prova	Aviere
Personale non di ruolo e salariati:		
Avventizi e salariati con mansioni di ufficio	Provvisti di laurea o diploma di scuola media di 2° grado pel disimpegno di mansioni proprie di personale dei gruppi *A* e *B*	Sottotenente
	Assunti pel disimpegno di mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*:	
	se con 3 o più anni di ininterrotto servizio	Maresciallo di 3ª cl.
	se con meno di 3 anni di servizio	Sergente maggiore
	Assunti per il disimpegno di mansioni di fatica o comunque pertinenti al ruolo di personale subalterno	Aviere
Salariati di mestiere:		
Operai permanenti	Gruppo 1° capi operai	Maresciallo di 3ª cl.
	» 2° specializzati	Sergente maggiore
	» 3° comuni	Sergente
Incaricati stabili	Custodi campi di fortuna	Aviere scelto
Operai non permanenti	Cat. 1ª specializzati	Sergente maggiore
	» 2ª qualificati	Sergente
	» 3ª comuni	1° Aviere
	» 4ª manovali	Aviere scelto
	» 5ª e 6ª apprendisti	Aviere

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per l'aeronautica
PRICOLO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 agosto 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, con sede nel comune di Ragusa e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 agosto 1940-XVIII, con il quale il cav. rag. Giorgio Comitini è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giovanni Scribano fu Emanuele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, avente sede nel comune di Ragusa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. rag. Giorgio Comitini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(840)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 19 posti di applicata alle scritture (grado 12° - gruppo C) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

Visto l'art. 1 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII che autorizza l'espletamento di concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi per l'anno 1941-XIX, nonchè la nota n. 3895-1175-2.19/1.3.1. del 10 gennaio 1941 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale l'Amministrazione dei monopoli viene autorizzata a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 19 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura).

Il concorso è riservato alle sole donne.

Art. 2.

Le aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decretó nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per le concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero, resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame. per quelli residenti in Colonia e non oltre il termine di 30 giorni dopo la scadenza del termine normale per quelle residenti all'estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939 su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Il suddetto limite di età è aumentato di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritte ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per coloro in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista che risultino iscritte ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 30 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesto per le aspiranti che siano impiegate di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparate ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, le italiane non regnicole e coloro per le quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove

l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetta da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi la attitudine al servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre le aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6) le orfane dei caduti in guerra o per la causa fascista o di caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e le figlie degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità le prime mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, le altre con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

7) diploma originale o copia autentica notarile di licenza delle Scuole secondarie di avviamento professionale. Sono ammessi i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima o dopo del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VII;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dalle aspiranti coniugate con o senza prole e dalle vedove con prole;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età dell'aspirante, l'iscrizione al P.N.F. o nella G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritte da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Saranno ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

L'aspirante che abbia riportato ferita per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Le italiane non regnicole e le cittadine italiane residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritte ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I certificati rilasciati alle aspiranti cittadine sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati alle sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'inscritta in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso;

10) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che la concorrente dichiari nella domanda di essere provvista di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dalle aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti debbono essere provviste alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del precedente articolo sono dispensate le concorrenti che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo le interessate dovranno produrre una copia munita di bollo da L. 8, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre il certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia le candidate le quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà alle aspiranti ammesse alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicate alle scritture in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite nonchè di una prova facoltativa di dattilografia.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al nono.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova facoltativa di dattilografia.

Saranno ammesse alla prova orale le aspiranti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se l'aspirante non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Per l'assegnazione dei posti alle idonee ferite per la causa fascista, o iscritte ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922 e, in mancanza, alle idonee orfane di guerra, o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Le concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

Le vincitrici del concorso saranno nominate applicate alle scritture salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciute idonee a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziate senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentate dal periodo di prova quelle che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova le vincitrici del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 518,23 giusta la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nelle vincitrici medesime. Nel caso in cui esse fossero destinate a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Alle nominate sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad esse assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA D'ESAME

per la nomina ad applicata alle scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento in lingua italiana.
2. — Problema di aritmetica compresa la regola del tre composto. Compilazione di un prospetto.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Aritmetica compresa la regola del tre composto.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia (l'Europa in generale - l'Italia e le sue Colonie in particolare).

La prova pratica facoltativa di dattilografia consisterà in un esercizio di copiatura per il quale verrà assegnato un termine massimo di due ore.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(854)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami ad ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane ed Imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane; specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione; specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione e specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1940-XVIII col quale venne indetto un concorso per esami a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane);

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1940-XVIII col quale venne indetto un concorso per esami a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione);

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1940-XVIII col quale venne indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione);

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1940-XVIII col quale venne indetto un concorso per esami a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione);

Ritenuto che con i citati decreti Ministeriali si faceva riserva di stabilire, con successivi provvedimenti, i giorni delle prove scritte;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1940-XVIII, n. 1306-3-5/1-3-1, per l'espletamento dei suindicati concorsi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), indetto con decreto Ministeriale 7 maggio 1940-XVIII, avranno luogo nei giorni 11 e 12 marzo 1941-XIX nell'unica sede di Roma.

Le prove scritte del concorso per esami a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1940-XVIII, avranno luogo nei giorni 14 e 15 marzo 1941-XIX nell'unica sede di Roma.

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1940-XVIII, avranno luogo nei giorni 17 e 18 marzo 1941-XIX nell'unica sede di Roma.

Le prove scritte del concorso per esami a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 10 maggio 1940-XVIII, avranno luogo nei giorni 20 e 21 marzo 1941-XIX nell'unica sede di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(885)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.